stinate esclusivamente ad abitazione dei coltivatori al ricovero del bestiame, ecc.

Ora si è agitata davanti ai tribunali la questione se fosse possibile escludere la perizia e di procedere col sistema dell'offerta sul multiplo dell'imposta erariale, quando in un fondo rustico vi sieno case rurali le quali sono sottratte all'imposta fondiaria. Non starò a ricordare agli egregi componenti la Commissione, che in questi casi la giurisprudenza ha detto: siccome le case rurali non sono soggette ad imposta, vuol dire che mancherebbe la base della perizia se si procedesse in base all'offerta sul multiplo erariale; per modo che voi mettereste in vendita un fondo, il cui prezzo non rappresenterebbe il valore intero del fondo, perchè non comprenderebbe il valore delle case rurali, che non sono soggette all'imposta fondiaria. Ora in questi casi io credo che non si possa assolutamente prescindere dalla perizia.

Abbiamo anche un'altra eventualità. Tanto il ministro quanto gli egregi componenti la Commissione, sanno che noi abbiamo ancora il catasto di sessant'anni addietro.

Ora, e specialmente negli ultimi trent'anni, i nostri terreni hanno subìto una profonda trasformazione: e le colture sono cambiate per modo che quei terreni, che una volta erano erbosi, ora sono vigneti e fondi arbustati che hanno un valore diverso da quello che avevano prima. In questo caso, quando si tratta d'immobili, di fondi rustici, i quali abbiano avuto una trasformazione di coltura, si è agitata nel campo della giurisprudenza, dinanzi ai tribunali, la questione se il creditore istante potesse promuovere coll'offerta del multiplo erariale la vendita di fondi, i quali oggi si sono trasformati con altre colture, e che si trovano ancora con un imponibile stabilito nel 1817 e nel 1820 all'epoca della formazione del catasto.

C'è stata infatti una sentenza della Corte di cassazione di Palermo, la quale ha stabilito che quando l'imposta si paga in base ad un imponibile stabilito col catasto del 1820, mentre il fondo dato in ipoteca si è trasformato nella sua coltura per modo che il suo valore è cambiato, in questo caso non è possibile di procedere col sistema dell'offerta, perchè mancherebbe la base del prezzo non più rispondente all'imponibile di una volta, perchè oggi quest'imponibile sarebbe assolutamente diverso.

Quindi io credo che la Commissione accettando benevolmente queste considerazioni, dovrebbe limitarsi a sopprimere dal secondo capoverso di quest'articolo le parole: *esclusa in ogni caso la perizia.*

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Barazzuoli, *ministro d'agricoltura e commercio.* Non si può a prima vista dire che l'articolo non sia completo e lasci luogo alle eventualità supposte dall'onorevole Capruzzi, ognora che può essere attribuito all'immobile, come prezzo venale, il prezzo di estimazione che talvolta può mutare o mancare, ma anche quello che fosse stato ad esso attribuito nei contratti di prestito.

Però può bene accadere qualche cosa che si può non escogitare ora, per la quale potesse apparire la perizia come una necessità.

Io non assentirei dunque all'amputazione dell'inciso proposta dall'onorevole Capruzzi, imperocchè tanto varrebbe tornare alla regola generale, mentre in questi giudizi bisogna evitare le lungaggini e i dispendi per quanto è possibile.

E perciò, pur tenendo conto di certe possibilità, a me parrebbe che dovesse essere mantenuto l'inciso, ma invece della dizione « in ogni caso » usare l'altra « per regola generale » affinchè si comprenda e si sappia che la perizia non può essere che una eccezione, e che la regola è sempre quella indicata nell'articolo 13.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Io mi associo all'idea dell'onorevole Capruzzi, il quale ha proposto che si tolgano le parole « esclusa in ogni caso la perizia » anche per un'altra considerazione.

Può avvenire, ed avviene anzi di sovente, che la perizia sia una necessità, in ispecie all'oggetto di formare i lotti, che qualche volta è necessario comporre per avere più offerenti alle aste. Questa considerazione, aggiunta a quelle esposte dal collega Capruzzi, mi pare dimostri opportuna la proposta fatta di togliere quelle parole.

Balenzano, *relatore.* Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, *relatore.* La Commissione accetta che siano soppresse le parole « esclusa in ogni caso la perizia. » E la cancellazione di queste parole ha questo significato: che cioè la regola ordinaria per procedere all'espropria-